



3 luglio 2017

n. 90

Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2017)239)

Tipo di atto	<i>Comunicazione</i>
Data di adozione	<i>18 maggio 2017</i>
Settori di intervento	<i>Diritti umani – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</i>
Assegnazione	<i>Data 18 maggio 2017 – I Commissione (Affari costituzionali)</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>

IL SISTEMA DEI DIRITTI FONDAMENTALI ALL'INTERNO DELL'UE

All'interno dell'UE la tutela dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto è garantita dal complesso di **principi** e norme costituzionali degli **Stati membri**, dai **Trattati istitutivi**, dalla **Carta europea dei diritti fondamentali**, dalla **legislazione europea** (specie a seguito dei notevoli progressi registrati nell'ambito dello **Spazio di libertà, sicurezza e giustizia**), e dalle pronunce della **Corte di giustizia dell'UE**.

Negli ultimi anni l'Unione europea ha costantemente rivendicato la propria leadership a livello internazionale nel settore della salvaguardia dei diritti fondamentali.

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE

Ai sensi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, l'Unione **riconosce i diritti**, le **libertà** e i **principi sanciti nella Carta** dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'articolo 6 prevede, inoltre, **l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea** per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ferme le competenze dell'Unione definite nei Trattati.

La disposizione precisa, altresì, che i diritti fondamentali, garantiti dalla **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** e risultanti dalle **tradizioni costituzionali** comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto **principi generali**.

La **Carta dei diritti fondamentali dell'UE** racchiude in una normativa di rango primario dell'Unione europea una serie di **diritti personali, civili, politici, economici e sociali** dei **cittadini** e dei **residenti dell'Unione**.

Essa si compone di un preambolo introduttivo e di 54 articoli, suddivisi in sette capi: **dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia, disposizioni generali**.

La Carta è giuridicamente vincolante per le istituzioni dell'UE e per tutti gli Stati membri dell'UE **laddove attuino la legislazione dell'UE**.

I diritti contenuti nella Carta corrispondono, a grandi linee, a quelli **già sanciti dalle Costituzioni nazionali** degli Stati membri e dalle **tradizioni costituzionali** comuni dei Paesi membri, nonché dalla stessa **Convenzione europea dei diritti dell'uomo**¹.

IL MONITORAGGIO SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA

Nel 2010 la Commissione europea ha presentato la **"Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"**², recante una serie di linee guida da osservare per rendere il più possibile effettivi nell'Unione i diritti fondamentali contenuti nella Carta.

Tale Strategia prevede, tra l'altro, **l'impegno della Commissione europea** a presentare una **relazione annuale sull'applicazione della Carta**, con un duplice obiettivo:

- l'analisi dei **progressi compiuti**, individuando, in particolare, ciò che è stato fatto e ciò che ancora resta da fare per assicurare l'applicazione effettiva della Carta;
- permettere uno **scambio di opinioni** con il Parlamento europeo e il Consiglio su base annua.

Secondo quanto previsto dalla Strategia la relazione di norma illustra, tra l'altro:

- le modalità con le quali la Commissione ha preso in considerazione i diritti fondamentali nell'**elaborazione delle proprie iniziative**;
- il modo in cui si è tenuto conto della Carta nel corso del **processo legislativo** dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE;

¹ La Carta richiama la Convenzione europea dei diritti dell'uomo come **criterio di interpretazione**, con la precisazione che qualora uno qualsiasi dei diritti corrisponda ai diritti garantiti dalla CEDU, il suo **significato** e **campo d'applicazione** deve essere **uguale** a quello definito dalla **Convenzione**, salva la possibilità che il diritto comunitario possa prevedere una **maggiore tutela**. Rispetto alla Convenzione la Carta può considerarsi più avanzata, contenendo anche settori (diritti sociali, quali in particolare diritti sindacali, diritti del lavoro, della sicurezza e dell'assistenza sociale) estranei alla Convenzione.

² COM(2010)573.

- l'azione della Commissione a favore di un'**applicazione effettiva della Carta nella pratica**, tramite ad esempio i **procedure di infrazione** o le azioni di informazione;
- la **giurisprudenza** più significativa, in materia di diritti fondamentali, della **Corte di giustizia** e della **Corte europea dei diritti dell'uomo**, nonché quella dei **giudici nazionali** quando riguarda il diritto dell'Unione.

Nella redigere la relazione la Commissione europea tiene conto, tra l'altro, delle questioni segnalate dal **Parlamento europeo** (ad esempio tramite interrogazioni e petizioni), dalle **autorità nazionali**, come le **Corti** e le **autorità indipendenti** in materia di diritti umani o comunque **responsabili della valutazione** dell'impatto di **legislazioni nazionali** su tali diritti, dalla **società civile** (cittadini e ONG), e dall'**Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA)**, il cui mandato include, tra l'altro, la **raccolta di dati** affidabili e comparabili in materia di diritti fondamentali.

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, con sede a Vienna, è stata istituita con il regolamento (CE) 168/2007 ed è entrata in funzione il 1° marzo 2007, in sostituzione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. L'Agenzia ha lo scopo di **fornire** alle **istituzioni dell'UE** e agli **Stati membri**, nell'attuazione del diritto europeo, **assistenza e consulenza** in materia di diritti fondamentali, in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti nell'**adozione di misure** o nella **definizione di iniziative** nei loro rispettivi settori di competenza.

Negli ultimi anni l'Agenzia ha avviato un costante rapporto di **cooperazione con i Parlamenti degli Stati membri** organizzando incontri e Forum periodici sulle questioni relative ai diritti fondamentali, cui possono partecipare, oltreché membri dei Parlamenti europei delle altre istituzioni nazionali e europee, organismi portatori di interesse (come ONG) ed altri soggetti della società civile che si occupano di diritti umani.

La cooperazione della FRA con i Parlamenti nazionali è stata peraltro potenziata con l'istituzione dei **National Parliamentary Focal Point**, cellule di contatto in seno alle amministrazioni parlamentari la cui funzione è agevolare una costante connessione tra le attività della FRA e quelle delle Assemblee rappresentative.

CONTENUTI DELLA RELAZIONE SUL 2016

INTRODUZIONE

La Commissione europea riconosce che nel 2016 i diritti fondamentali e, più in generale, i valori su cui si fonda l'UE sono stati messi a dura prova. In particolare, la Relazione registra una crisi di fiducia da parte della società europea nella capacità delle istituzioni di affrontare le sfide e le minacce più rilevanti nel 2016, quali l'**afflusso senza precedenti di rifugiati** alle frontiere esterne, i significativi **squilibri economici**, la recrudescenza del **fenomeno terroristico**.

In tale contesto, a giudizio della Commissione, il **nazionalismo**, il **populismo** e l'**intolleranza** avrebbero trovato terreno fertile per propagarsi e propugnare l'**esclusione** e l'**isolazionismo** quale unico modo per superare le difficoltà attuali.

La Commissione europea ritiene che l'UE debba riaffermare con forza e promuovere la **parità di diritti per tutti**; da parte dell'UE occorre, in particolare, maggiore determinazione nel difendere i valori comuni della **democrazia**, dei **diritti fondamentali** e dello **Stato di diritto**. La riconquista della fiducia dei cittadini da parte delle Istituzioni europee e nazionali è, secondo la Commissione, possibile mediante una **protezione e promozione efficace dei diritti fondamentali dei cittadini** e dei valori comuni dell'UE, in particolare sfruttando al massimo le potenzialità della Carta dei diritti fondamentali.

APPLICAZIONE DELLA CARTA DA PARTE DELLE ISTITUZIONI UE

La prima parte della Relazione illustra una serie di iniziative UE dirette alla promozione e alla protezione dei diritti contenuti nella Carta.

Pilastro europeo dei diritti sociali

La principale iniziativa ai fini della realizzazione dei diritti sociali contenuti nella Carta (in particolare nel Capo IV Solidarietà) è l'avvio della consultazione pubblica per lo sviluppo di un **pilastro europeo dei diritti sociali**.

La consultazione³, si è tenuta da marzo a dicembre 2016, e ha individuato **quattro grandi questioni**: le **conseguenze sociali della crisi**; l'**evoluzione del lavoro** con l'emergente mercato del lavoro digitale; l'**evoluzione demografica**; le **divergenze economiche** tra Stati membri.

In esito a tale attività preparatoria la Commissione europea, nell'aprile del 2017, ha presentato il **Pilastro europeo dei diritti sociali**, che stabilisce una serie di principi per sostenere **mercati del lavoro** e **sistemi di protezione sociale** equi e ben funzionanti e serve da bussola per un nuovo processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti. I principi stabiliti dal Pilastro riguardano le aree dell'**occupazione**, della **protezione sociale**, dell'**inclusione sociale**, dell'**istruzione** e delle **pari opportunità**, per affrontare le sfide sociali emergenti e il mutamento del mondo del lavoro, alla luce di nuovi tipi di occupazione derivanti dalle **nuove tecnologie e dalla rivoluzione digitale**, e promuovere un rinnovato processo di convergenza verso migliori condizioni di lavoro e di vita in tutta l'Unione.

Condizioni di lavoro giuste ed eque

L'articolo 31 della Carta stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a:

- o **condizioni** di lavoro **sane, sicure e dignitose**;
- o una **limitazione della durata massima** del lavoro e a **periodi di riposo** giornalieri e settimanali e a **ferie annuali retribuite**.

Nel 2016 ai fini dell'attuazione di tale disposizione è stata realizzata la **piattaforma europea** per rafforzare la cooperazione volta a **contrastare il lavoro non dichiarato**⁴.

La piattaforma riunisce la **Commissione**, le **parti sociali** e le **autorità nazionali** dell'UE preposte alla

³ La consultazione pubblica ha consentito di svolgere discussioni attive con autorità nazionali, Governi e Parlamenti nazionali, altre istituzioni dell'Unione europea, società civile, esperti accademici, politici e cittadini. La Commissione europea ha ricevuto contributi da 21 Governi nazionali, compreso il Governo italiano, e da 5 Parlamenti nazionali, tra cui la Camera dei deputati

⁴Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato.

lotta contro il lavoro sommerso, quali gli **ispettorati del lavoro** e le **autorità competenti** in materia di **sicurezza sociale**. I lavori della piattaforma riguardano vari aspetti del lavoro sommerso connessi al **diritto del lavoro**, alla **salute** e alla **sicurezza**, alla **sicurezza sociale** e alla **tassazione**.

In particolare la piattaforma:

- consente lo **scambio di informazioni e migliori prassi** tra esperti di tutta l'UE;
- esamina gli **strumenti di contrasto al lavoro sommerso** nazionali e dell'UE;
- esplora nuove modalità per contrastare il **lavoro sommerso transfrontaliero** migliorando la **condivisione dei dati** tra amministrazioni nazionali e individuando principi comuni per le ispezioni;
- promuove sessioni di **formazione congiunte e scambio di personale**.

Diritto alla vita familiare

Circa l'attuazione dell'articolo 7 (Rispetto della vita privata e familiare) la Commissione europea ricorda anzitutto che nel 2016 è stata presentata una riforma del **regolamento Bruxelles II** in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, con la quale sono state **rafforzate le disposizioni a tutela dei minori**, tra l'altro, con particolare riguardo ai procedimenti sull'**affidamento** e sulle **visite**, nonché sul **rientro dei minori sottratti** da uno dei genitori.

La proposta è tuttora oggetto di negoziato tra gli Stati membri in seno al Consiglio dell'UE.

Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 7 viene altresì citata l'adozione di due nuovi regolamenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni concernenti, rispettivamente, i **regimi patrimoniali tra coniugi** e gli **effetti patrimoniali delle unioni registrate**⁵.

Si tratta di un altro passo avanti per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria tra Stati membri, che è uno degli obiettivi della costruzione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. I due regolamenti disciplinano i regimi patrimoniali delle coppie transfrontaliere

⁵ Si tratta del Regolamento (UE) 2016/1103 relativo ai regimi patrimoniali dei coniugi e del Regolamento (UE) 2016/1104 per quanto riguarda le unioni registrate.

(sposate o unite civilmente) con particolare riferimento all'individuazione della legge nazionale applicabile e alla competenza giurisdizionale, nonché riguardo alla facilitazione del riconoscimento e dell'esecuzione in uno Stato membro di una sentenza emessa in un altro.

Diritto ad un equo processo

Gli articoli 47 e 48 della Carta riguardano rispettivamente il **diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale**, e la presunzione di innocenza e i diritti della **difesa**⁶.

La Commissione europea ritiene di aver dato seguito nel 2016 a tali disposizioni con l'adozione del cosiddetto **pacchetto sull'equo processo**, articolato in una serie di direttive⁷ che, in estrema sintesi, riguardano:

- il principio della **presunzione di innocenza**, il diritto dell'imputato di **non autoincriminarsi** e di **rimanere in silenzio**, nonché quello di **presenziare al processo**;
- il **patrocinio a spese dello Stato** per indagati e imputati;

⁶ Ai sensi dell'articolo 47, ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo;

ogni individuo ha inoltre diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, preconstituito per legge. Ogni individuo ha infine la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. L'articolo 48 della Carta dispone che ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata, garantendo altresì il rispetto dei diritti della difesa ad ogni imputato.

⁷ Si tratta della direttiva (EU) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, e della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

- le **garanzie procedurali per i minori** sottoposti a procedimenti penali (in senso lato).

Il pacchetto mira a completare un complesso di atti normativi dell'Unione europea in materia di **diritti di imputati e indagati**, di cui facevano già parte: la direttiva sul diritto all'**interpretazione** e alla **traduzione** nei procedimenti penali; la direttiva concernente il diritto alle **informazioni nei procedimenti penali**; la direttiva relativa al diritto di avvalersi di un **difensore** e al diritto di **comunicare con terzi**. L'Unione europea negli ultimi anni ha altresì approvato una serie di disposizioni relative alle **vittime di reato**.

Protezione dati personali

Il 2016 è considerato un anno chiave per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 8 della Carta in materia di **protezione dei dati personali**. L'Unione europea ha infatti riformato la materia adottando il **regolamento generale sulla protezione dei dati** (RGPD) e la **direttiva sulla protezione dei dati** destinata alle **autorità di polizia** e le **autorità giudiziarie penali**.

L'RGPD⁸ sostituisce la direttiva 95/46/CE riscrivendo interamente la disciplina, regolando, tra l'altro: i principi in materia di **liceità del trattamento** (in particolare con le norme sul **consenso** al trattamento); l'**accesso** degli interessati ai propri dati, il diritto all'**opposizione** al trattamento, alla **portabilità dei dati** e all'**oblio**; le limitazioni alle pratiche di **profiling**; le procedure di notifica e l'**apparato sanzionatorio** in caso di violazione dei dati; il **trasferimento di dati** verso paesi terzi e organismi internazionali; lo **sportello unico** (*one stop shop*), che consente alle imprese stabilite in più Stati membri o che offrono prodotti e servizi in vari Paesi dell'UE, di rivolgersi ad un sola Autorità di protezione dei dati. L'applicazione del regolamento è prevista a decorrere dal **25 maggio 2018**.

La nuova direttiva⁹ sulla protezione dei dati trattati dalla polizia e dalle autorità giudiziarie penali mira a

⁸ Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

⁹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera

stabilire, da un lato, un efficace **scambio di informazioni** tra le autorità di contrasto nazionali, dall'altro garantisce che i **dati** delle **vittime**, dei **testimoni** e degli **indiziati di reato** siano debitamente tutelati nell'ambito di un'indagine penale o di un'azione di contrasto. Il trattamento dei dati a fini di contrasto, secondo la direttiva, si conforma a **principi di necessità, proporzionalità e legalità**, e deve offrire garanzie adeguate per i singoli.

Il controllo del trattamento dei dati è assicurato dalle **autorità nazionali indipendenti** di protezione dei dati; la direttiva prevede **mezzi di ricorso**, e disposizioni specifiche per il **trasferimento dei dati** personali da parte delle autorità di contrasto verso **paesi terzi**.

Le norme europee volte all'attuazione degli articoli 7 e 8 della Carta (protezione della riservatezza e dei dati personali) sono tuttora in via di integrazione, con la proposta attualmente all'esame delle Istituzioni europee di riforma per quanto riguarda la privacy nelle comunicazioni elettroniche, che nel disegno della Commissione europea dovrebbe essere ispirata agli stessi standard previsti nel regolamento generale sulla protezione dei dati di cui la nuova proposta eprivacy dovrebbe costituire lex specialis.

La Relazione indica, inoltre, i passi compiuti dall'UE per tutelare i dati personali dei cittadini europei anche al di fuori dei confini dell'UE. Vengono in considerazione, in particolare, la decisione della Commissione europea concernente l'adeguatezza dello **Scudo UE - USA per la privacy** e l'**accordo quadro UE USA** in materia di protezione dei dati nell'ambito della **cooperazione di polizia o giudiziaria in materia penale**.

Il 12 Luglio 2016 la Commissione europea, in sostanza, ha adottato il cosiddetto **EU- USA Privacy Shield**¹⁰, l'accordo che, in estrema sintesi, protegge i diritti fondamentali delle persone nell'UE i cui **dati personali** vengano **trasferiti negli Stati Uniti**, e stabilisce una serie di regole per le imprese coinvolte in trasferimenti di dati al di là dell'Atlantico.

I termini dell'accordo prevedono:

circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio

¹⁰ L'accordo si è reso necessario a seguito del cosiddetto caso Datagate e della decisione della Corte di giustizia europea, che il 6 ottobre 2015 ha dichiarato non valida la decisione della Commissione del 2000 sullo scambio di dati tra UE e USA nell'ambito del cosiddetto Safe Harbour.

- **obblighi di protezione** stringenti per le imprese che trasferiscono dati e misure di attuazione, compresi **meccanismi di controllo, sanzioni o esclusioni dai benefici** dell'accordo per le imprese che inadempienti;
- **limiti, garanzie e meccanismi di controllo** per quanto riguarda l'**accesso** ai dati da parte delle **autorità pubbliche USA**;
- strumenti di tutela giuridica delle persone, concernenti tra l'altro, **reclami diretti** alle imprese, meccanismi alternativi di **risoluzione delle controversie**, e la previsione di un **Collegio arbitrale del Privacy Shield**;
- la **revisione annuale** congiunta dell'accordo per monitorarne l'attuazione.

Nel dicembre 2016 è stato invece concluso il cosiddetto *umbrella agreement*, l'accordo quadro in materia di tutela dei **dati trasferiti tra UE e Stati Uniti** nell'ambito della **cooperazione di polizia o giudiziaria in materia penale**.

In sostanza l'accordo prevede una serie di diritti a favore dei cittadini di entrambe le sponde dell'Atlantico, tra i quali:

- il diritto di essere informati in caso di violazioni della sicurezza dei dati,
- il diritto di correggere le informazioni inesatte
- il diritto a risarcimento dei danni.

Sono infine previsti limiti relativi ai trasferimenti di dati successivi e al periodo di conservazione degli stessi.

Asilo

Il pacchetto di **riforma del CEAS (Sistema europeo comune di asilo)** proposto dalla Commissione europea in due tranche nel corso del 2016 è il principale contributo dell'UE descritto nella Relazione per quanto concerne **l'attuazione degli articoli 18 e 19** della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

In particolare l'articolo 18 della Carta **garantisce il diritto di asilo** nel rispetto delle norme stabilite dalla **Convenzione di Ginevra** del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo **status dei rifugiati**, e a norma del trattato che istituisce la **Comunità europea**.

L'articolo 19 della Carta, oltre a vietare le **espulsioni collettive** dispone che nessuno possa essere **allontanato, espulso o estradato** verso uno Stato in cui esiste un **rischio serio** di essere sottoposto alla **pena di morte**, alla **tortura** o ad altre **pene o trattamenti inumani o degradanti (principio del non respingimento)**.

La riforma del sistema di asilo dell'UE, tuttora in esame, prevede in estrema sintesi:

- un nuovo regolamento Dublino¹¹ (norme sulla ripartizione della competenza degli Stati membri a trattare le richieste di asilo) che pur **tenendo fermo il principio dello Stato di primo approdo** (fortemente penalizzante per gli Stati membri, come l'Italia, posti sulla linea di confine esterno dell'UE), prevede l'istituzione di **meccanismo di solidarietà** per il quale, superata una certa soglia di richiedenti asilo presso uno Stato membro, è possibile beneficiare, fino a quando il numero di domande non sia ridisceso al di sotto della quota di riferimento, della **redistribuzione dei rifugiati tra gli altri Stati dell'Unione europea**;
- una maggiore armonizzazione delle **procedure di asilo** e degli **standard di protezione internazionale**, compresi i livelli di qualità dell'**accoglienza** dei richiedenti, a al fine di **eliminare le differenze nel trattamento** dei richiedenti asilo e nei **tassi di riconoscimento** tra gli Stati membri, e di **ridurre i movimenti secondari irregolari**; è altresì previsto un regime comune per quanto riguarda i **Paesi di origine sicuri** e i **Paesi terzi sicuri**, quali strumenti utili a una accelerazione dei tempi di risposta alle domande¹²;

¹¹ Si tratta della proposta COM(2016)270. È ad essa collegata la riforma del quadro giuridico di Eurodac, European Dactyloscopie (Dattiloscopia europea), il database europeo delle impronte digitali per coloro che richiedono asilo politico e per le persone fermate mentre varcano irregolarmente una frontiera esterna dell'Unione Europea.

¹² Si tratta delle seguenti proposte: proposta di direttiva recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; proposta di regolamento recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; proposta di regolamento del che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE.

- un nuovo quadro giuridico in materia di reinsediamento¹³;
- un rafforzamento dell'Ufficio europeo dell'asilo che verrebbe trasformato in una vera e propria Agenzia¹⁴.

Si ricorda che alcuni profili della riforma del sistema europeo comune di asilo (in particolare, il **diritto del minore di essere sentito** nell'ambito delle procedure di asilo, nonché la **garanzia di condizioni di accoglienza adeguate** e di una **tutela** efficace dei minori) riguardano l'attuazione dell'articolo 24 della Carta in materia di **diritti del bambino**¹⁵.

Allo stato l'iter dei diversi fascicoli in cui si articola il pacchetto di riforma sconta significativi rallentamenti; in particolare, per quanto concerne la revisione del regolamento di Dublino, va registrata l'opposizione di alcuni Stati membri (in particolare il cosiddetto gruppo dei Paesi di Visegrad) a meccanismi obbligatori di redistribuzione dei richiedenti asilo.

In generale, le politiche europee in materia di asilo (che – deve essere ricordato – è un diritto previsto sia da accordi internazionali sia dalla stessa Carta) rappresentano uno dei settori in cui l'Unione europea allo stato sta realizzando con maggior difficoltà gli obiettivi da essa prefissati. Si pensi in particolare all'attuazione delle misure di relocation stabilite nel 2015, con le quali si prevedeva entro settembre 2017 la redistribuzione di circa 160 mila richiedenti asilo tra gli Stati membri e in modo da alleviare il peso delle domande gravante su Grecia e Italia,

¹³ Proposta di regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹⁴ Proposta di regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.

¹⁵ Tale disposizione prevede che i bambini abbiano il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. La disposizione prevede altresì che tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha infine il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

*e che al momento registrano poco più di 20 mila rifugiati ricollocati*¹⁶.

Peraltro le stesse Istituzioni europee non hanno mancato di contestare agli Stati membri più esposti ai flussi migratori (Italia e Grecia) le carenze dei rispettivi sistemi di asilo con particolare riguardo alla durata eccessiva delle procedure, e conseguentemente del trattenimento dei profughi nei centri di accoglienza, nonché alle insoddisfacenti condizioni di accoglienza.

Da ultimo, si ricorda che in materia di migrazione e asilo, la Relazione, anche alla luce dell'attività di indagine del Mediatore europeo volta a valutare l'impatto sui diritti umani della **dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016**, mette in evidenza l'intenzione della Commissione di continuare a seguire da vicino **l'attuazione della dichiarazione**, anche per quanto riguarda il **rispetto dei diritti umani**, sia nell'**UE** che in **Turchia**.

Contrasto al razzismo e alla intolleranza

La Commissione europea registra un **aumento del razzismo e dell'intolleranza** nei confronti delle minoranze etniche, religiose e di altro tipo all'interno dell'UE, con ripercussioni sulla tenuta della Carta, con particolare riferimento al **diritto alla non discriminazione** (articolo 21), al **diritto alla dignità umana** (articolo 1), al **diritto all'integrità della persona** (articolo 3) e a **il diritto alla vita** (articolo 2).

Tale situazione ha indotto la Commissione ad istituire nel giugno 2016 il **Gruppo di alto livello dell'UE per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza**, piattaforma per gli Stati membri, la società civile, le agenzie dell'UE e le organizzazioni internazionali per migliorare la risposta ai reati generati dall'odio e all'istigazione all'odio, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

¹⁶ Da ultimo, il 14 giugno 2017, la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione, per mancato rispetto degli obblighi contenuti nelle decisioni del 2015 in materia di ricollocazione, nei confronti di Ungheria, Polonia e Repubblica ceca

- la **registrazione e la raccolta di dati** su incidenti motivati dall'odio in tutti gli Stati membri;
- il rafforzamento del **sostegno alle vittime**; e
- la lotta contro l'**istigazione all'odio online**.

Al Gruppo è stato assegnato il compito di approfondire le principali questioni relative ai reati di odio, **promuovere lo scambio di migliori pratiche**, sviluppare **linee guida comuni** nelle politiche di contrasto e **rafforzare la cooperazione** con i principali **portatori di interesse**.

Successivamente, in seno all'organismo sono stati istituiti due sottogruppi, i cui lavori son iniziati nell'ottobre del 2016:

- un sottogruppo (coordinato dalla FRA) per **l'elaborazione di metodologie per la registrazione e la raccolta di dati** sui crimini ispirati dall'odio;
- un sottogruppo in materia di **contrasto alle espressioni di odio on-line**.

La Relazione ricorda altresì l'accordo che nel maggio 2016 la Commissione ha raggiunto con Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft su un **codice di condotta** per contrastare l'**illecito incitamento all'odio online**.

Le società in questione si sono impegnate, tra l'altro, a:

- esaminare in meno di 24 ore** la maggior parte delle segnalazioni valide ricevute dai cittadini e dalla società civile **per rimuovere i contenuti illegali** che incitano pubblicamente alla violenza e all'odio; e
- valutarle anche alla luce delle legislazioni penali nazionali** di recepimento del diritto dell'UE.

Si ricorda che il secondo sottogruppo del Gruppo di alto livello dell'UE per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza è stato incaricato di monitorare i **risultati dell'applicazione del codice di condotta**. In particolare, durante il secondo semestre di attuazione, le compagnie informatiche interessate dall'accordo hanno ricevuto **2.575 segnalazioni**: Facebook ha ricevuto la maggior parte delle notifiche (1.273 casi), seguito da YouTube (658) e Twitter (644); **in media nel 59 per cento** dei casi le società informatiche hanno risposto alle notifiche riguardanti l'illecito incitamento all'odio **rimuovendo il contenuto**. Questa percentuale è più di **due volte superiore** a quella del 28 per cento registrata nel precedente semestre.

Integrazione del rispetto della Carta nelle altre proposte politiche e legislative dell'UE

La Commissione europea illustra un'ulteriore serie di iniziative politiche e legislative UE in relazione alle quali ritiene di aver compiuto significativi sforzi per garantire che nelle nuove misure fosse integrato sistematicamente il rispetto dei diritti fondamentali.

Si tratta, in primo luogo, della **direttiva sulla lotta contro il terrorismo**, adottata nel marzo del 2017 a seguito dell'accordo tra Parlamento europeo e Consiglio nel dicembre 2016¹⁷.

In particolare per la prima volta è stabilita una clausola generale (articolo 23) con la quale si stabilisce esplicitamente che tale **direttiva non pregiudica l'obbligo** di rispettare i **diritti fondamentali** e i **principi giuridici fondamentali** sanciti dall'articolo 6 TUE.

La direttiva prevede più dettagliatamente una serie di disposizioni volte a garantire il rispetto di dei diritti fondamentali, con particolare riguardo alla **necessità e proporzionalità dell'interferenza** con il diritto alla **libertà di movimento**, la **protezione dei dati** e la **libertà di espressione** (articoli 45, 8 e 11 della Carta), i principi della **legalità** e della **proporzionalità dei reati e delle pene** (articolo 49 della Carta) e i **diritti delle vittime**, compreso il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta).

La medesima sezione della Relazione illustra la proposta di regolamento sul **controllo sulle esportazioni in tutta l'UE per i prodotti sensibili** (a duplice uso)¹⁸, e il nuovo regolamento relativo al commercio di determinate **merci** che potrebbero essere **utilizzate per la pena di morte**, per la **tortura** o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti¹⁹.

¹⁷ La direttiva (UE) 2017/541 del 15 marzo 2017, la quale stabilisce un nuovo quadro giuridico penale sul reato di terrorismo. Le nuove norme qualificano come reato azioni quali l'addestramento e i viaggi per scopi terroristici, nonché l'organizzazione o l'agevolazione di tali viaggi. Esse rafforzano inoltre i diritti delle vittime del terrorismo.

¹⁸ Si tratta di beni e tecnologie che possono avere un **impiego sia civile che militare**. La proposta reca un nuovo quadro per la politica di controllo delle esportazioni di tecnologia di sorveglianza informatica in cui vi è un rischio che siano utilizzate per commettere gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario.

¹⁹ Regolamento (UE) 2016/213 del 23 novembre 2016.

L'adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

La Commissione europea ribadisce l'importanza dell'**adesione dell'Unione europea alla CEDU²⁰**, prevista nel Trattato di Lisbona, e il cui iter è attualmente in **fase di stallo**.

In estrema sintesi (e considerato che sono tuttora allo studio le possibili conseguenze di un tale processo), l'adesione dell'Unione europea alla CEDU dovrebbe comportare:

- un **controllo giurisdizionale aggiuntivo** nel settore della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione. L'adesione dovrebbe attribuire alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte di Strasburgo) il potere di sindacare, ai fini del rispetto della Convenzione, gli atti delle istituzioni, degli organi e organismi dell'UE, comprese le sentenze della Corte di giustizia;
- **l'azionabilità da parte di qualunque individuo** di un **nuovo mezzo di ricorso**: sarà possibile infatti adire la Corte dei diritti dell'uomo in caso di violazione dei diritti fondamentali imputabile all'Unione, a condizione però che siano già esaurite tutte le vie di ricorso interne.

Sugli effetti dell'adesione sono state sollevate perplessità di vario genere: in particolare, si ritiene possano sorgere criticità, tra l'altro per quanto riguarda: il rapporto tra i diversi mezzi giurisdizionali attivabili presso le due Corti (di Strasburgo e del Lussemburgo) appartenenti ad ordinamenti distinti; la non perfetta coincidenza tra i due sistemi valoriali della Carta e della Convenzione, atteso che quest'ultima è stata istituita nell'ambito del Consiglio d'Europa, organizzazione distinta dall'Unione europea alla quale partecipano 47 Stati, molti dei quali non sono Stati membri.

Si ricorda infatti che la **bozza di accordo** recante i dettagli delle modalità di adesione, che

²⁰ In estrema sintesi (e considerato che sono tuttora allo studio le possibili conseguenze di un tale processo), l'adesione dell'Unione europea alla CEDU dovrebbe comportare l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte di Strasburgo) del potere di sindacare, ai fini del rispetto della Convenzione, gli atti delle istituzioni, degli organi e organismi dell'UE, comprese le sentenze della Corte di giustizia, e l'azionabilità da parte di qualunque individuo di un nuovo mezzo di ricorso innanzi alla Corte di Strasburgo, una volta che siano esaurite tutte le vie di ricorso interne.

è stata raggiunta a livello di negoziatori nell'aprile 2013 (e sulla quale ha espresso altresì apprezzamento il Consiglio Giustizia e affari interni del 6-7 giugno 2013), non ha avuto ulteriore seguito in ragione del successivo **parere negativo** da parte della **Corte di giustizia dell'UE**, la quale ha sottolineato che, da un lato, **l'Unione non può essere considerata come un vero e proprio uno Stato**, dall'altro, che l'**adesione** deve tenere in considerazione le **caratteristiche particolari** dell'Unione medesima. Per tali ragioni secondo la Corte il progetto di accordo sull'adesione dell'Unione europea alla CEDU **non è compatibile con le disposizioni del diritto dell'Unione**.

Allo stato, la Commissione europea è impegnata, in qualità di negoziatore, nella ricerca di soluzioni volte ad affrontare le questioni sollevate dalla Corte, in vista della **rinegoziazione parziale dell'accordo**.

Controllo delle Istituzioni UE da parte della Corte di giustizia dell'UE

L'equiparazione della Carta alle altre fonti del diritto primario dell'UE, che si è determinata con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha tra i principali corollari il potere della Corte di valutare la legittimità degli atti delle Istituzioni europee alla luce della loro compatibilità con i diritti fondamentali, ed eventualmente annullare quelli non ritenuti in linea con tali parametri.

A tal proposito, nella Relazione la Commissione europea individua nella sentenza emessa nel settembre 2016 dalla Corte di giustizia dell'UE nelle **cause riunite Ledra Advertising e Mallis e Mallis** (Cause C-8-10/15P e C-105-109/15P), una decisione di particolare rilievo ai fini dell'elaborazione giurisprudenziale del significato dell'articolo 17 della Carta in materia di diritto di proprietà, con particolare riferimento ai limiti che secondo tale disposizione possono essere stabiliti a tale diritto in ragione dell'interesse generale.

La sentenza presa in esame dalla Relazione ha respinto in appello i ricorsi per l'annullamento e il risarcimento presentati da cittadini e imprese contro la **riduzione di valore dei depositi** presso due **banche a Cipro**, secondo quanto concordato nell'ambito del protocollo d'intesa del 2013 tra le autorità cipriote e il meccanismo europeo di stabilità.

In particolare, la Corte ha precisato che **non si poteva ritenere** che la Commissione europea (nella sua veste di firmataria del Protocollo d'intesa)

avesse contribuito alla violazione della Carta, sottolineando che in tale circostanza i **limiti al diritto di proprietà** (articolo 17 della Carta) erano infatti giustificati alla luce dell'obiettivo perseguito, ossia **garantire la stabilità del sistema bancario** della zona euro nel suo complesso e **scongiorare il rischio** imminente di una **perdita finanziaria** cui i depositanti sarebbero stati esposti se le due banche fossero fallite.

APPLICAZIONE DELLA CARTA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

Diritti fondamentali e Stato di diritto

Vengono in considerazione, da un lato, lo stato del **dibattito** intorno al **rafforzamento degli strumenti** UE per garantire il **rispetto da parte degli Stati membri** del principio dello **Stato di diritto** e dei **diritti fondamentali** (tra i quali vi è un legame indissolubile di reciprocità), dall'altro, le specifiche **iniziative** della Commissione europea **nei confronti della Polonia**, che per la prima volta ha sperimentato l'applicazione del Nuovo Quadro per lo Stato di diritto, avviato dalla Commissione nel 2014.

Il tema dell'efficacia degli strumenti UE per garantire il rispetto dei diritti fondamentali e del principio dello Stato di diritto è stato a lungo trascurato.

Si è registrata una evidente asimmetria nel differente atteggiamento assunto dall'UE nei confronti delle violazioni di tali principi a seconda che si verifichino in Paesi terzi oppure che siano perpetrate dagli stessi Stati membri. Si è infatti progressivamente accentuata l'attenzione delle Istituzioni europee, mediante l'inserimento di specifiche clausole di condizionalità, per l'accertamento del rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte dei Paesi terzi contraenti nella stesura di trattati commerciali internazionali, oppure attraverso l'imposizione di stringenti parametri in materia di democrazia, Stato di diritto, e diritti fondamentali (i cosiddetti criteri di Copenaghen) in sede di negoziati di adesione. Al contrario, appare sostanzialmente inefficace la reazione dell'UE in occasione di gravi episodi di violazione di tali valori da parte degli Stati membri dell'Unione stessa.

In estrema sintesi, in ambito UE i principali rimedi ipotizzati per affrontare il problema della scarsa efficacia dei vigenti strumenti per scongiurare sistematicamente lesioni allo Stato di diritto (e ai principi fondamentali) sono:

- il citato **Nuovo quadro giuridico per lo Stato di diritto** ideato dalla Commissione, che in linea di massima prevede una **procedura rafforzata di dialogo politico** con lo Stato membro che si ritiene abbia violato tale principio;

Si segnala che l'iniziativa della Commissione europea è stata accolta con perplessità dallo stesso Consiglio che (in un parere rilasciato dal proprio Servizio giuridico) ha avanzato dubbi sulla compatibilità delle nuove prerogative assegnate alla Commissione nell'ambito del nuovo quadro rispetto ai poteri previsti nei Trattati.

- i **dialoghi annuali in seno al Consiglio affari generali dell'UE**, come forum per la **discussione di temi generali** in materia di stato di diritto e diritti fondamentali, di cui attualmente (dopo i primi due anni di attuazione) si sta valutando una parziale revisione nel senso di una maggiore attenzione alla **valutazione** (che potrebbe essere di tipo **inter pares**) **delle criticità** verificatesi nei singoli Stati membri;

Da più parti (compresa la I Commissione della Camera dei deputati (Affari costituzionali), attraverso il documento finale del 26 gennaio 2017 sulla risoluzione del Parlamento europeo del 16 ottobre 2016 in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali: vedi infra) sono stati espressi dubbi sull'efficacia dell'iniziativa del dialogo intergovernativo in seno al Consiglio; le critiche si sono focalizzate, in linea di massima, sul fatto che il confronto che si sarebbe dovuto svolgere in quella sede ai fini di un accurato monitoraggio si sarebbe limitato a poche sessioni di lavoro aventi ad oggetto argomenti di carattere generale, senza affrontare le criticità emerse in alcuni Stati membri. Ciò è accaduto per la resistenza di alcuni Governi a considerare tali occasioni di dialogo intergovernativo quale sede appropriata per la valutazione inter pares della stato di salute dei principi suddetti negli Stati membri.

- il **patto interistituzionale su democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali** proposto dal Parlamento europeo, recante un articolato procedimento di valutazione del rispetto di tali valori all'interno dell'UE in cui sono coinvolte a vario titolo non soltanto le

Istituzioni europee, ma **anche i Parlamenti nazionali**²¹.

Su quest'ultima proposta la I Commissione della Camera dei deputati ha espresso una valutazione favorevole insieme ad una serie di condizioni che riguardano, tra l'altro:

- o la necessità che la Commissione europea utilizzi pienamente e senza remore gli strumenti che ha già a disposizione in base alla normativa vigente (in particolare le **procedure di infrazione**), soprattutto con riferimento alle violazioni dei diritti fondamentali determinate dal **mancato rispetto degli obblighi** assunti dagli Stati membri in materia di **asilo**;
- o la necessità di valutare tutte le proposte utili sul **piano sanzionatorio** compresa l'introduzione di **clausole di condizionalità** che subordinino **l'accesso degli Stati membri alle risorse del bilancio UE** al rispetto di tali valori, in altre parole **sanzionando**, in ultima istanza, lo **Stato inadempiente** con la **sospensione dell'erogazione dei fondi stanziati dall'UE**, come proposto nel 2013 da parte dei Ministri degli esteri tedesco, olandese, danese e finlandese all'allora Presidente della Commissione europea.

Le citate iniziative in materia di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali (e di principi dello Stato di diritto e della democrazia), sono state autonomamente adottate dalle singole Istituzioni legislative in assenza di un previo vero e proprio coordinamento. Ciò si è sostanzialmente tradotto nella proposta di sistemi di valutazione eterogenei. La Commissione non ha ancora presentato la proposta di patto interistituzionale richiesta dal Parlamento europeo, necessaria per avviare la realizzazione del ciclo annuale di monitoraggio

²¹. Una delle idee di fondo del Parlamento era di rendere più accessibili e visibili svariati dati e relazioni esistenti sulla situazione dei diritti fondamentali negli Stati membri, anche a livello nazionale. La Commissione ha accolto l'idea con favore in quanto numerosi altri attori - tra cui il Consiglio d'Europa e la sua Commissione di Venezia, l'agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e le ONG - raccolgono informazioni sullo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali negli Stati membri.

del rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. Peraltro la stessa Commissione ha per la prima volta avviato, nei confronti della Polonia²² la procedura da essa autonomamente proposta circa il nuovo quadro giuridico per lo Stato di diritto nonostante le critiche di illegittimità rispetto al diritto primario UE sollevate nell'ambito del Consiglio.

Indicazioni della Corte di giustizia agli Stati membri

La Relazione seleziona una serie di decisioni della Corte di giustizia dell'UE (nell'ambito del sistema di richieste di pronuncia in via pregiudiziale) recanti **indicazioni ai giudici nazionali** sull'applicabilità e l'interpretazione della Carta.

In particolare, nelle cause riunite Tele2 Sverige AB e Tom Watson e.a.²³ la Corte ha espresso critiche in relazione alla compatibilità di determinate disposizioni degli ordinamenti svedese e britannico con i diritti fondamentali alla vita e privata e alla protezione dei diritti fondamentali (articolo 7 e 8 della Carta), con particolare riguardo alla **conservazione generale e indistinta** dei dati sul traffico e sull'ubicazione di tutti gli abbonati e gli utenti registrati relativi a tutti i mezzi di comunicazione elettronica. In particolare secondo la Corte la **lotta contro i reati gravi** può giustificare la **conservazione mirata** dei dati sul traffico e sull'ubicazione a condizione che sia **limitato a quanto strettamente necessario** per le categorie di dati da conservare, i mezzi di comunicazione toccati, le persone interessate e il periodo di conservazione.

Nella causa GS Media BV²⁴ la Corte ha statuito sul **caricamento di collegamenti ipertestuali** nel contesto del diritto fondamentale di **libertà di espressione** (articolo 11 della Carta), stabilendo in particolare che:

- a norma della direttiva sul diritto d'autore qualsiasi **comunicazione al pubblico di**

²² La Commissione, nell'ambito della Nuovo quadro sullo Stato di diritto ha inviato alla Polonia raccomandazioni nel luglio e dicembre 2016, nella quali ha contestato il mancato rispetto dello Stato di diritto, tra l'altro, in relazione alle misure adottate in Polonia che avrebbero minacciato la legittimità, l'integrità e il corretto funzionamento del Tribunale costituzionale, impedendo un efficace controllo di costituzionalità in quel Paese.

²³ C-203/15 e C-698/15.

²⁴ C-160/15

un'opera deve essere **autorizzata dal titolare del diritto d'autore**;

- la distribuzione, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, dei **collegamenti ipertestuali alle opere sui siti web** in questione costituisce "**comunicazione al pubblico**";
- in singoli casi, la persona che carica il collegamento potrebbe avere difficoltà a valutare se ci sia stata o meno autorizzazione. In tale contesto si deve trovare il **giusto equilibrio** tra il **diritto del titolare del diritto d'autore** e quello alla **libertà di espressione** della persona che ha caricato il collegamento;
- quando però quest'ultima è o dovrebbe essere **a conoscenza** delle violazioni del diritto d'autore, come nel caso di specie, le sue azioni costituiscono "**comunicazione al pubblico**" **senza il consenso** del titolare del diritto d'autore.

Da ultimo nella sentenza relativa alle e cause riunite Aranyosi e Caldaru (C-404/15 e C-659/15) la Corte prende in considerazione la **proibizione di tortura** e di **pene o trattamenti inumani o degradanti** (articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali) nell'**esecuzione del mandato d'arresto europeo**.

In particolare, secondo la Corte, se le autorità di esecuzione del mandato d'arresto europeo dispongono di informazioni su un **rischio reale di trattamenti inumani o degradanti a seguito delle condizioni di detenzione nello Stato di emissione**, queste devono valutare il rischio relativamente alla persona in questione quando decidono se eseguire il mandato. **Se si stabilisce l'esistenza del rischio** per quella persona e se non la si può escludere in un arco di tempo ragionevolmente breve, **l'esecuzione del mandato d'arresto europeo può essere abbandonata**. Al momento della valutazione del rischio, l'autorità responsabile dell'esecuzione deve tenere debitamente conto del diritto fondamentale alla **libertà della persona** e del **principio della presunzione d'innocenza**.

La Relazione indica infine una serie di esempi in cui i giudici nazionali hanno fatto riferimento alla Carta per trarne orientamento e ispirazione, nell'ambito di **casi che non rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'UE**.